



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

4° - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AMBIENTE SUOLO PUBBLICO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE N.5 DEL 18/01/2023

OGGETTO: Cantiere stradale della ditta BICICCHI FELICE SRL e FESAR SRL- Disciplina viabilistica in via dell'Acqua e via Michelangelo, per lavori stradali.

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Viste le comunicazioni di prot. 1040 del 11.01.2023 e di prot. 2009 del 17.01.2023, integrata dalla richiesta di interruzione della circolazione stradale in via dell'Acqua (tratto compreso tra la via Volta e la via Provinciale) e via Michelangelo (tratto compreso tra la via dell'Acqua e la via F. Carrara), per conto della ditta GAIA SPA;

Rilevato che, per giustificate esigenze tecniche non è possibile disciplinare il traffico a senso unico alternato, giacché ciò non sarebbe compatibile con la tipologia di lavori da effettuarsi sulla strada, nell'esigenza di mantenimento dell'erogazione idrica e della lavorazioni che impegnano, buona parte, se non tutta la carreggiata interessata dai lavori;

Appurato che è possibile predisporre percorsi alternativi del traffico, in corrispondenza delle principali intersezioni viarie della via dell'Acqua e nel momento di più grave impedimento dell'attraversamento della intersezione, di quest'ultima strada, con la via Michelangelo;

Preso atto del contenuto delle prescrizioni inerenti la validità della concessione, con l'obbligo di ottenere l'ordinanza viabilistica per l'interruzione della circolazione stradale in area di cantiere;

Ritenuto necessario adottare i temporanei provvedimenti di disciplina del traffico, nei pressi del cantiere stradale e delle strade direttamente ed indirettamente interessate dai lavori stradali;

Richiamato, per le parti compatibili, il contenuto dell'Ordinanza 20.12.2019, n. 526, come modificata dalle Ordinanze 20.05.2020, n. 66 e 10.02.2021, n. 20;

Visti gli artt. 5 ss. del d. Lgs. 30.04.1992, n. 285 s.m.i. (Nuovo Codice della Strada); gli artt. 30 ss. del d.P.R. 16.12.92, n. 495 s.m.i. (Regolamento attuazione ed esecuzione Nuovo C.d.S.), nonché il d.M. 10.07.2002 e le relative Tavv. 72 ss. (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);

Visto l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. (Legge sul procedimento amministrativo);

Visto il Libro II del d. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. (Ricorso al Tar);

Visto il Capo III del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 s.m.i. (Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica);

Visto l'art. 107 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. (Responsabilità della dirigenza EE.LL.);

ORDINA

A far data dal 23.01.2023 e fino e non oltre il giorno 28.02.2023, in via dell'Acqua, la circolazione stradale è così disciplinata:

1) **DIVIETO DI TRANSITO** (comprensivo del **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**, ambo i lati), in via dell'Acqua, nel tratto compreso tra la via Volta e la via Provinciale, eccetto veicoli in uso alla ditta interessata dai lavori e agli utenti ivi residenti/domiciliati, così come indicato al successivo capo "AVVERTE". Laddove risulti tecnicamente possibile, la ditta incaricata dei lavori è tenuta a disciplinare il traffico con **SENSO UNICO ALTERNATO**, regolamentato da movieri.

Valgono le seguenti prescrizioni speciali:

a) l'interruzione del traffico, dovrà interessare singole sezioni stradali, comprese, rispettivamente, tra la via Volta e la via Giannotti, tra la via Giannotti e la via Versilia, tra la via Versilia e la via Allende, tra la via Allende e la via Viner, tra la via Viner e la via Michelangelo, tra la via Michelangelo e la via Provinciale, le cui interruzioni dovranno essere, di volta in volta, comunicate ai soggetti della pubblica sicurezza e del pubblico soccorso, nonché del trasporto pubblico locale, più avanti indicati;

b) per ciascuna porzione del cantiere stradale e nella prossimità delle relative testate, dovranno essere indicate le principali direzioni alternative da raggiungere e, più precisamente, quelle tra le località **MARE, MASSA, CENTRO, SERAVEZZA, VIAREGGIO, PIETRASANTA**;

c) i lavori che interesseranno il tratto compreso tra la via Viner e la via Michelangelo, dovranno iniziare in concomitanza all'inizio dei lavori che interesseranno l'area di intersezione di via dell'Acqua con la via Michelangelo, di cui al punto seguente;

d) durante la chiusura di cui al punto precedente e fino alla completa apertura dell'area di intersezione della via Michelangelo con la via dell'Acqua, in via Viner, nel tratto compreso tra la via dell'Acqua e la via Michelangelo, è istituito il **SENSO UNICO** atto a collegare la via dell'Acqua con la via Michelangelo.

2) **DIVIETO DI TRANSITO** (comprensivo del **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**, ambo i lati, nel tratto stradale di stretto interesse della ditta incaricata dei lavori), in via Michelangelo, nel tratto compreso tra l'area di intersezione con la via dell'Acqua e la via F. Carrara e **SENSO UNICO** da Massa a Viareggio, lungo la via dell'Acqua, nel tratto compreso tra la via Michelangelo e la via Provinciale, eccetto veicoli in uso alla ditta interessata dai lavori e agli utenti ivi residenti/domiciliati, così come indicato al successivo capo "AVVERTE". Laddove risulti tecnicamente possibile, la ditta incaricata dei lavori è tenuta a disciplinare il traffico con **SENSO UNICO ALTERNATO**, regolamentato da movieri/semaforo.

Valgono le seguenti prescrizioni speciali:

a) da giovedì 19.01.2023 a lunedì 23.01.2023, **DIVIETO DI TRANSITO** in via Michelangelo, nel tratto compreso tra la via dell'Acqua e via F. Carrara;

b) da martedì 24.01.2023 a sabato 04.02.2023, **SENSO UNICO ALTERNATO**, regolamentato da impianto semaforico mobile, in area di intersezione di via dell'Acqua con via Michelangelo e **SENSO UNICO** in via dell'Acqua, nel tratto compreso tra la via Michelangelo e la via Provinciale, eccetto veicoli in uso alla ditta interessata dai lavori e agli utenti ivi residenti/domiciliati, così come indicato al successivo capo "AVVERTE";

c) in via Emilia intersezione via Michelangelo, via Provinciale intersezione via dell'Acqua, via F. Carrara intersezione via Michelangelo, la ditta incaricata dei lavori, è tenuta a preavvisare la condizione di chiusura delle strade al traffico e le principali direzioni alternative da raggiungere e, più precisamente, quelle tra le località **MARE, MASSA, CENTRO, SERAVEZZA, VIAREGGIO, PIETRASANTA**.

3) i lavori rumorosi possono essere eseguiti, esclusivamente, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, così come previsto dal relativo Regolamento Comunale e, trattandosi di lavori realizzati nell'interesse di un servizio pubblico essenziale, i lavori oggetto della presente ordinanza, possono essere eseguiti anche nella giornata di sabato e, in ogni caso, in giornata prefestiva.

4) Relativamente a quanto disposto al punto 1) del presente dispositivo, la ditta incaricata dei lavori, è tenuta a comunicare all'Ufficio Tecnico-LL.PP. e al Comando della Polizia Municipale

(vigili@comunefdm.it), l'effettivo inizio e termine del DIVIETO DI TRANSITO, ivi stabilito, nonché la data di apposizione della segnaletica stradale.

5) La medesima ditta, è altresì tenuta ad attenersi a quanto previsto al successivo capo rubricato "INFORMA", in ordine alle notizie da fornire alle AUTOLINEE TOSCANE e SERVIZIO 118.

6) In relazione a quanto previsto dalla concessione di occupazione del suolo pubblico, in materia di ripristini della segnaletica stradale, al termine dei lavori, dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale eventualmente manomessa, sia essa orizzontale che verticale. Nell'impossibilità di procedervi, la ditta incaricata dei lavori provvederà a segnalare il pericolo con il segnale di SEGNALETICA IN RIFACIMENTO, così come di ogni altro eventuale pericolo derivante dalla manomissione della sede stradale, non ancora ripristinata: tale circostanza dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico-LL.PP. e al Comando Polizia Municipale.

La precedente Ordinanza n. 03 del 12/01/2023 è abrogata.

Le parti interessate, sono avvisate che l'esecuzione dei lavori deve avvenire in perfetta conformità alle disposizioni stabilite dal d.M. 22.01.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relative alla individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

AVVERTE

La validità della presente ordinanza è **subordinata al rilascio dei necessari titoli, da parte degli uffici comunali competenti e al pagamento delle imposte, tasse e tributi in genere, dovuti.**

La Ditta incaricata dei lavori deve garantire l'accesso alle persone residenti/domiciliate nelle strade ove i lavori vengono realizzati, mediante la predisposizione di percorsi protetti e l'accesso ai mezzi di emergenza e di soccorso.

Qualora dall'occupazione della strada derivi un impedimento alla circolazione stradale, tale da non consentire agli utenti privati di poter accedere alla propria abitazione, la Ditta incaricata dei lavori, è tenuta ad avvisare 24 ore prima dell'inizio dei lavori i suddetti utenti privati.

La Ditta incaricata dei lavori, a proprie spese, è altresì tenuta ad apporre la segnaletica temporanea di cantiere, nel rispetto di principi enunciati dal disciplinare tecnico approvato con d.M. 10.07.2002, nonché quella eventualmente necessaria a stabilire percorsi alternativi del traffico, nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. 497/1992 s.m.i. In particolare, cura l'apposizione della segnaletica necessaria a garantire percorsi alternativi e protetti per i pedoni e gli utenti deboli, in genere. La segnaletica stradale inerente il divieto di fermate o di sosta, deve essere apposta almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori e della relativa apposizione ne deve essere data comunicazione al Comando della Polizia Municipale: responsabile della corretta apposizione della segnaletica stradale, risulta, in atti, il Sig. Francesco Bicicchi (cell. 335.8194703), per le prescrizioni di cui al capo 1 del dispositivo della presente Ordinanza e, il Geom. Lenzi (cell.340-9554023), per le prescrizioni di cui al capo 2 del dispositivo della presente Ordinanza.

Salvo che sia diversamente indicato nel titolo, per l'esecuzione dei lavori rumorosi dovranno essere rispettati gli orari previsti dai regolamenti comunali.

INFORMA

L'efficacia della presente Ordinanza, è subordinata alle seguenti condizioni:

- completo adempimento di quanto indicato nelle AVVERTENZE di cui sopra;
- trasmissione della dichiarazione di **avvenuta apposizione della segnaletica stradale e di inizio dei lavori, in conformità al contenuto della presente ordinanza, a mezzo mail (vigili@comunefdm.it) e ai sensi del d.P.R. 445/2000;**
- adempimento degli obblighi inerenti le procedure di revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, nei termini indicati dall'art. 161, comma 2-bis del d. Lgs. 09.04.2008, n. 81;

- adempimento degli obblighi di cui alle ordinanze n. 526 del 20.12.2019 e n. 66 del 20.05.2020, come modificate dall'ordinanza n. 223 del 10.02.2021;
- ostensibilità sul luogo oggetto della presente ordinanza, della su citata dichiarazione di apposizione della segnaletica stradale e relativo rapporto di invio, nonché di copia della presente ordinanza;
- per le possibili problematiche che possono incidere sul corretto e regolare svolgimento del trasporto pubblico, la ditta interessata dai lavori, **è tenuta a comunicare il cronoprogramma dei lavori alle AUTOLINEE TOSCANE**, a mezzo mail (gere.lucca.at@ratpdev.com) o pec (autolineetoscane@pec.it), almeno due giorni prima dell'inizio dei lavori medesimi;
- per le possibili **problematiche che possono ritardare gli eventuali interventi di soccorso pubblico**, la ditta interessata dai lavori, è tenuta a comunicare il cronoprogramma dei lavori al Servizio 118, a mezzo pec (118at@uslnordovest.toscana.it) e al Commissariato P.S. di Forte dei Marmi (comm.fortedeimarmi.lu@pecps.poliziadistato.it);
- all'atto del ritiro della presente Ordinanza, **la parte incaricata**, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che **è stato adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti e fornisce indicazioni circa la persona in stato di reperibilità – compreso il relativo numero di telefonia mobile – per eventuali emergenze inerenti il cantiere stradale**: in caso di notificazione della presente ordinanza, a mezzo pec, faranno fede le informazioni già comunicate nel rispetto di quanto stabilito e previsto dall'Ordinanza n. 66/2020 s.m.i.

Il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali incidenti stradali derivanti dalla effettuazione dei lavori.

La cittadinanza è informata del contenuto della presente ordinanza, mediante pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d. Lgs. 285/1992 e a chi altro spetti, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti a rispettare e a far rispettare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico-LL.PP. E all'Ufficio Suolo Pubblico, per opportuna conoscenza e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La violazione al contenuto della presente ordinanza, resa nota mediante i segnali stradali, sarà sanzionata in termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, si informa che contro la presente ordinanza è possibile presentare ricorso, alternativamente, al Tribunale Regionale della Toscana o straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 giorni oppure entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

**IL RESPONSABILE
ANDREA D'UVA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005